

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— **III LEGISLATURA** —————

(N. 1408-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE ZOTTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con tutti i Ministri

NELLA SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1961

Comunicata alla Presidenza il 3 novembre 1961

Programma straordinario per favorire la rinascita economica e sociale
della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3

INDICE

| | pag. |
|--|------|
| PREMESSA | 3 |
| FASE PREPARATORIA | 4 |
| FORMULAZIONE DEL PIANO | 5 |
| ATTUAZIONE DEL PIANO | 6 |
| DURATA DELL'INTERVENTO | 9 |
| DISPOSIZIONI RINNOVATIVE RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE | 9 |
| CONCLUSIONE | 20 |
| DISEGNO DI LEGGE | 21 |

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende dare attuazione all'articolo 13 dello Statuto speciale della Sardegna, il quale stabilisce che « lo Stato, con il concorso della Regione, dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola ».

Le particolari condizioni del sistema economico sardo e i suoi riflessi sulla struttura sociale sono alla base dell'impegno costituzionale.

È previsto un piano organico di sviluppo. A tal uopo il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, d'intesa con la Regione, ha nominato nel luglio del 1959 una Commissione col compito di presentare un concreto programma di intervento (Gruppo di Lavoro). Già in precedenza era stata istituita una Commissione di studio. Codesti lavori preparatori hanno fornito gli elementi per la elaborazione dell'attuale disegno di legge, il quale prevede la formulazione di un piano di intervento per la durata di 15 anni, con un finanziamento di 400 miliardi.

È necessario porre l'accento: sui criteri di organicità e di aggiuntività che caratterizzeranno sia l'attuazione di questo imponente intervento dello Stato, sia il collegamento del nuovo sforzo di solidarietà nazionale con il complesso delle provvidenze che sono e saranno attuate nell'Isola dai Ministeri, dalla Cassa per il Mezzogiorno, dagli Enti locali: precisamente da questa organicità ed aggiuntività è lecito trarre gli auspici per un'azione idonea a sollevare la struttura economica e sociale della Sardegna al livello delle altre regioni progredite d'Italia.

La Relazione della 1ª Commissione di studio mette in evidenza lo stato di arretratezza economica dell'Isola. Si tratta in definitiva di fenomeni ben noti, su cui non con-

viene indugiare, se non quel tanto che è necessario per mettere in evidenza l'opportunità e la congruità dei rimedi escogitati.

Tre punti vanno soprattutto messi in evidenza:

lo stato di depressione è essenzialmente connesso con la posizione geografica dell'Isola e quindi con la separazione fisica dal resto del Paese. Il primo problema da affrontare è quello dei trasporti, alla cui risoluzione è condizionato ogni processo di sviluppo economico della Regione;

la situazione di arretratezza non può essere ascritta alla mancanza di risorse locali. La 1ª Commissione ha rilevato che esse sussistono in misura apprezzabile. La depressione va invece attribuita ad una scarsa utilizzazione di fattori produttivi: e questi, per essere efficientemente attivati, richiedono massicci interventi nei diversi settori economici;

il processo di sviluppo esige adeguata trasformazione professionale.

Per un raffronto rapido ed espressivo tra l'economia attuale dell'Isola e quella del resto del Paese, basta indicare comparativamente il reddito medio individuale. Risulta infatti che mentre la popolazione è il 2,8 per cento dell'intera nazione, il reddito medio annuale dal 1951 ad oggi è l'1,8 per cento del totale nazionale.

Gli organi di programmazione e di attuazione dell'intervento

La 1ª Commissione si è trovata subito dinnanzi al problema fondamentale della competenza degli organi preposti per la preparazione, formulazione ed attuazione del piano.

Il Parlamento, con il presente disegno di legge, pone i principi di base:

a) indicando nei primi dieci articoli la durata dell'intervento, il suo finanziamento, gli organi designati alla preparazione, alla formulazione, alla esecuzione del piano;

b) e mettendo in evidenza negli articoli successivi gli obbiettivi da raggiungere, e cioè:

completamento delle infrastrutture di base e sistemazione delle condizioni ambientali generali,

massima utilizzazione dei fattori produttivi;

adeguata preparazione sul piano culturale e tecnico-professionale dell'elemento umano.

Occorre notare che la legge non esamina nei dettagli gli interventi, nè in linea generale formula un piano rigido, che mal si adatta alla continua evoluzione economica, sia nell'ambito nazionale, che europeo (con particolare riferimento alle istituzioni Europee) e mondiale. Le norme contenute in questo disegno di legge contengono le disposizioni in materia finanziaria e fiscale e le particolari provvidenze nei settori d'interesse generale (trasporti, edilizia e sistemazione ambientale, formazione professionale) e a favore delle attività economiche (per lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, della pesca, dell'artigianato, del commercio, del turismo).

Invano si elencherebbero in queste norme le linee concrete del piano da attuare. Questo è rimesso — come vedremo subito — per la formulazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e alla Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno per l'attuazione.

Gli organi preposti alla preparazione, alla formulazione e all'attuazione del piano sono i seguenti:

FASE PREPARATORIA

Centro regionale di sviluppo

Incominciamo dalla fase preparatoria. È prevista la istituzione di un « Centro regio-

nale di sviluppo » con sede a Cagliari, composto da rappresentanti della Regione, delle Amministrazioni provinciali, delle Camere di commercio, dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Alle riunioni del Centro possono essere invitati a partecipare rappresentanti degli organi statali aventi sede in Sardegna. Sembra opportuno accogliere il voto del Consiglio regionale, il quale propone di aggiungere:

i rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno;

gli organi di enti pubblici e i Sindaci dei Comuni interessati.

Possono costoro apportare un utile contributo di esperienza.

Il Centro così composto realizza una larga rappresentanza di interessi locali e può adeguatamente svolgere i suoi compiti. Essi consistono, secondo il disegno di legge, nel:

promuovere e coordinare studi per individuare le necessità economiche e sociali dell'Isola e le essenziali prospettive di sviluppo della Regione, in ordine agli interventi pubblici e privati;

presentare alla Giunta regionale proposte per la formulazione del piano quindicennale e dei programmi annuali.

Giunta regionale

Considerando l'attività del Centro come una fase di preparazione per le deliberazioni successive, sembra alla 1^a Commissione che i risultati degli studi di cui alla lettera a) e cioè le proposte per la formulazione del piano quindicennale e dei programmi annuali debbano pervenire alla Giunta regionale — e fin qui è anche il disegno di legge — *ma debbano successivamente essere approvati dalla stessa Giunta che — è il cammino logico e consequenziale — provvede alla predisposizione dei programmi e alla successiva presentazione di essi al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno per la definitiva formulazione ed approvazione.* In questa fase preparatoria dei programmi è sembrato anche opportuno prevedere la collaborazione

della Sezione speciale della Cassa, che come organo tecnico di esecuzione può portare un efficace contributo alle diverse scelte operative. Soprattutto nella programmazione esecutiva sembra, infatti, difficile prescindere dall'organo che, operando in concreto, ha a disposizione un'abbondanza di dati e di esperienze di estremo interesse. Tale contributo della Sezione speciale alla fase preparatoria della programmazione si può realizzare prevedendo che la Giunta regionale pervenga alla predisposizione dei programmi di intesa con la stessa Sezione speciale. In questo modo, mentre l'iniziativa e la direzione di questa delicata fase della formazione dei programmi restano alla Giunta regionale — accogliendosi così l'istanza autonomistica prospettata dal Consiglio regionale — si ottiene anche un apporto tecnico-amministrativo di fondamentale importanza.

Insieme con quanto sopra, la Commissione reputa di accogliere anche una lettera c) del seguente tenore (di cui viene mutata soltanto la dizione relativa all'organo di attuazione):

« Esaminare i programmi da eseguirsi dalla Sezione speciale della "Cassa", dalla Cassa per il Mezzogiorno, dalla Cassa e dalle altre Amministrazioni dello Stato e proporre al Comitato dei Ministri gli opportuni provvedimenti ai fini del coordinamento di cui all'articolo 5 ».

FORMULAZIONE DEL PIANO

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno

Spetta al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con il concorso della Regione, il compito di formulare un piano straordinario da attuarsi entro un periodo di 15 anni a partire dall'esercizio 1961-62.

Ogni deliberazione del Comitato deve essere adottata con il concorso — si ripete il termine dell'articolo 13 dello Statuto speciale — della Regione. A questi effetti il Comitato dei Ministri è integrato dal Presidente della Giunta regionale. La 1^a Commissione — accogliendo nella sostanza il voto del Consiglio regionale — propone che

alla sedute del Comitato partecipi anche il Presidente del Centro regionale di sviluppo, che è a sua volta un Assessore designato dalla Giunta regionale.

Sembra che si stabilisca così il necessario collegamento tra il Centro regionale, che esplica un compito preparatorio e formula le proposte, la Giunta regionale, che per prima vaglia ed approva le proposte stesse, e il Comitato dei Ministri, che in definitiva formula il piano quindicennale e i programmi annuali. Il collegamento tra la Giunta e il Comitato dei Ministri risulta sia dalla presentazione delle proposte dei programmi che la Giunta fa al Comitato dei Ministri — secondo l'emendamento che la Commissione suggerisce — sia dalla presenza di due rappresentanti della Regione nel Comitato dei Ministri.

A questo punto sorge una questione fondamentale, sul significato della locuzione « con il concorso della Regione » adoperata nell'articolo 13 dello Statuto speciale. La questione interessa l'individuazione e la delimitazione di competenza, sia dell'organo di programmazione, sia di quello di attuazione.

Per quanto riguarda l'organo di programmazione, il disegno di legge lo ravvisa nel Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, integrato nella maniera sopradetta.

Il Consiglio regionale esprime il voto — sostenuto anche da alcuni colleghi nella 1^a Commissione — che la dizione stessa « con il concorso della Regione », riportata nell'articolo 1 del disegno di legge sia mutata nell'altra « d'intesa con la Regione ».

Non sembra alla maggioranza della Commissione che una tale modifica, che non è formale, ma sostanziale e profonda, possa legittimarsi. Poichè, mentre secondo la formula del disegno di legge, che è quella stessa dell'articolo 13 dello Statuto speciale (*Lo Stato, con il concorso della Regione, dispone un piano organico eccetera*), l'organo deliberante è uno solo, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, integrato con uno o due rappresentanti della Regione, e il provvedimento che ne scaturisce è un atto amministrativo semplice, benchè collegiale e le eventuali diversità di volontà dei componenti formano un unico atto per il principio giu-

ridico che considera il collegio organo unico: invece con la dizione « d'intesa con la Regione », suggerita dal Consiglio regionale, e con altre analoghe (« di concerto con la Regione »), si intende alludere all'incontro delle volontà di due enti, lo Stato e la Regione, come avviene in genere negli atti detti complessi, che si distinguono dai semplici, per il fatto che non sono espressione della volontà di un solo organo, ma di più organi o più soggetti della pubblica Amministrazione, come avviene ad esempio per i provvedimenti, che per legge debbono essere presi da più Ministri con un unico decreto. Se si accogliesse la modifica in questione, si dovrebbe giungere alla conclusione che non potrebbe essere emessa alcuna deliberazione se non a seguito dell'incontro e della fusione in un unico atto amministrativo della volontà dello Stato, espressa dal Consiglio dei Ministri per il Mezzogiorno, e della volontà della Regione, espressa dai suoi organi: analogamente a quanto avviene per le deliberazioni di più comuni e di più provincie dirette a creare e a regolare istituti pubblici di comune interesse.

Non tale risultato voleva lo Statuto speciale e — si può anche affermare — neppure il Consiglio regionale, il quale nessuna innovazione strutturale propone all'articolo 2 del disegno di legge. E questo articolo specifica la portata del « concorso », stabilendo una correlazione tra il primo e il secondo comma. Il primo dice: « ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna »; il secondo: « A questi effetti il Comitato dei Ministri è integrato dal Presidente della Giunta regionale ». È evidente, dunque, che il Consiglio regionale considera le deliberazioni come provvedimenti di un unico organo: il Comitato dei Ministri. Il Consiglio però, per dare debita accentuazione al concetto di concorso regionale, non reputa sufficiente la integrazione del predetto organo con il Presidente della Giunta regionale, ma richiede altresì che alle sedute prenda parte un Assessore designato dalla Giunta regionale: la 1^a Commissione reputa che questo voto meriti accoglimento.

ATTUAZIONE DEL PIANO

Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno

In quanto al finanziamento e all'attuazione degli interventi, di cui al piano quindicennale e ai programmi annuali, l'articolo 4 del disegno di legge governativo prevede una Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno, (con propria personalità giuridica) amministrata da un Consiglio, composto dal Presidente della « Cassa », che lo presiede, da un Vice Presidente, designato dalla Giunta regionale sarda, da 7 membri, di cui 4 designati dal Consiglio dei ministri e 3 dalla Giunta regionale. Essa opererà con gli stessi poteri attribuiti dalle vigenti disposizioni alla Cassa per il Mezzogiorno.

La 7^a Commissione del Senato (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni e Marina mercantile) ha espresso il parere che convenga affidare l'attuazione del piano alla Regione e agli organi periferici dei Ministeri tradizionali, anzichè ad una Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno. Nello stesso senso e con maggiore accentuazione, il Consiglio regionale della Sardegna richiede che l'organo di attuazione del piano sia la stessa Regione, « escludendo — si legge nella sua deliberazione del 15 marzo 1961 — in ogni caso la creazione di una cosiddetta " Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno " che, sedendo a Roma, rappresenterebbe la reviviscenza dell'accentramento burocratico che la riforma regionalistica ha definitivamente condannato ».

Il punto di riferimento per la risoluzione del problema è l'articolo 13 dello Statuto sardo, il quale attribuisce allo Stato il compito di disporre un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola. La Regione ha un ruolo concorrente: « Lo Stato, col concorso della Regione, dispone . . . ». Il rapporto tra lo Stato e la Regione è espresso in questa frase. L'azione spetta allo Stato: alla Regione il concorso, cioè la coordinazione. In che misura va intesa codesta coordinazione? Certo non con i medesimi poteri dello Stato: altrimenti il

Costituente non avrebbe detto « Lo Stato, con il concorso della Regione, . . . », ma « Lo Stato e la Regione . . . ». La eguaglianza giuridica nel rapporto preso in considerazione può essere espressa soltanto ponendo sul medesimo piede i due Enti. Il che non avviene nel caso in esame, in cui l'azione, cioè l'iniziativa, è affidata allo Stato, ed un compito sussidiario alla Regione. Ora tale compito è in larga misura garantito:

a) con la istituzione di un Centro regionale di sviluppo, che ha una funzione preparatoria, la quale sbocca nella formulazione delle proposte. Si ricordi che le proposte vanno presentate alla Giunta regionale sarda, la quale, dopo averle discusse ed approvate, le rimette al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

b) con il fatto che il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno è integrato dal Presidente della Regione. Si noti che questi interviene nel massimo organo di formulazione del piano con voto deliberante, a differenza di quanto avviene nel Consiglio dei ministri, cui il Presidente della Giunta regionale interviene senza diritto a voto quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione (articolo 47 dello Statuto speciale per la Sardegna);

c) con la partecipazione, nella stessa Sezione speciale della Cassa, di un Vice Presidente e di tre membri designati dalla Giunta regionale.

Nella sua espressione letterale l'articolo 13 non lascia adito a dubbi, in quanto stabilisce in termini chiari e precisi che l'iniziativa della disposizione del piano e la conseguente responsabilità spetta allo Stato.

Ciò del resto è condiviso dallo stesso Consiglio regionale sardo, che riconosce nel Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, pur integrato dal Presidente della Regione, il massimo organo di deliberazione del « piano ». Invero, se la responsabilità nella formulazione del piano stesso appartiene al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, occorre fare una scelta conseguente in ordine all'organo di attuazione del medesimo. Tale organo deve essere in grado di rispondere

in modo pieno e completo al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno dell'attuazione dell'intervento, dal momento che il Consiglio dei ministri è, a sua volta, responsabile di fronte al Parlamento nazionale. Con la proposta fatta dal Consiglio regionale sardo avverrebbe che, essendo la Regione del tutto sottratta ad ogni sindacato o controllo che non sia previsto espressamente dalla Costituzione, il Comitato dei Ministri, che è responsabile della programmazione dell'intervento, si troverebbe nella impossibilità effettiva di rispondere al Parlamento della sua attuazione per la mancanza di ogni strumento atto ad incidere sull'attività della Regione nell'amministrazione degli stanziamenti previsti dalla legge in esame.

Nè si può dire che tali stanziamenti entrino a far parte del bilancio regionale, sia pure attraverso una contabilità speciale. Le entrate, che vanno a far parte del bilancio della Regione, determinandone l'autonomia finanziaria, sono costituite da quote di tributi erariali, da tributi propri, da canoni per le concessioni idroelettriche, da redditi patrimoniali e infine *da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiari*. Questi contributi speciali, con norma generale, cioè estensiva al Mezzogiorno e alle Isole, sono previsti dall'articolo 119, comma 3°, della Costituzione. Ma il disegno di legge odierno trae vita dall'articolo 13 dello Statuto speciale sardo, che è anch'esso una norma fissata dal Costituente: il quale ha ben distinto le due categorie di provvidenze: l'una, di contributi speciali, di cui è menzione nell'articolo 8 dello Statuto speciale (e tali contributi entrano a far parte del bilancio della Regione); l'altra, del piano straordinario, di cui è rimessa la formulazione allo Statuto stesso (articolo 13), e che perciò non può essere trasferito nè per la programmazione nè per l'attuazione alla Regione. Il disegno di legge odierno sorge in applicazione dell'articolo 13 e non dell'articolo 8. L'articolo 8 illumina per contrasto la effettiva portata costituzionale dell'articolo 13. Portata che è anche chiarita dal confronto con l'articolo 38 dello Statuto speciale della regione siciliana, in cui è espli-

citamente stabilito che « lo Stato verserà annualmente alla Regione una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici ». Tali riferimenti portano a concludere che il Costituente ha tenuto ben presente, sia relativamente allo Statuto sardo che a quello siciliano, l'ipotesi di un trasferimento di stanziamenti dal bilancio statale a quello regionale, ma tale ipotesi ha escluso per quanto riguarda l'intervento previsto dall'articolo 13.

Perchè questa particolare fisionomia dell'articolo 13? Si deve ritenere che lo Stato intendesse impegnarsi a favore della Sardegna in uno sforzo che sul piano quantitativo e qualitativo assumesse proporzione ed importanza veramente « nazionale » così da dover essere portato avanti in un quadro legislativo ed amministrativo di portata più ampia della stessa dimensione « regionale ». Del resto, basta considerare la effettiva consistenza degli stanziamenti e delle misure proposte col presente disegno di legge per concludere che si tratta effettivamente di un impegno che tocca delicati rapporti con tutta la politica di intervento condotta, sul piano nazionale, a favore del Mezzogiorno e delle aree depresse.

Se quindi si deve ricondurre all'interno della stessa unitaria responsabilità la predisposizione del piano e la sua attuazione, si pone il problema della scelta dell'organo più idoneo a realizzare tale importante intervento. Ora non c'è dubbio che, trattandosi di affrontare un tipico problema di secolare depressione, si debba far ricorso all'esperienza che nel merito è stata già fatta dalla Cassa per il Mezzogiorno ed utilizzare per quanto è possibile la sua struttura tecnico-amministrativa, ormai collaudata da un decennio di attività.

La stessa scelta istituzionale compiuta nel 1950 dal Parlamento italiano aveva una sua coerente logica e rispondeva ad un bisogno estremamente sentito: si avvertiva già da allora come, per mettere in moto un processo di sviluppo in una zona depressa, occorressero strumenti e procedure amministrative particolari.

Il disegno di legge esige (articolo 1) — e lo abbiamo messo in evidenza — l'organi-

za ed aggiuntività, caratteristiche peculiari di un piano volto a combattere la depressione. Tale organicità ed aggiuntività si realizzano concentrando al massimo gli interventi in uno stesso centro tecnico-esecutivo che abbia la visione globale dei problemi da risolvere e la possibilità di un intervento simultaneo e diretto su tutti i fattori che ritardano o impediscono il processo di sviluppo.

Per tutte queste ragioni appare opportuna la proposta, contenuta nel testo governativo, di affidare ad una Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno l'attuazione del piano. Tale proposta contempera da un lato l'esigenza di utilizzare l'esperienza già acquisita dalla Cassa e sotto certi aspetti la sua attrezzatura tecnica, dall'altro, realizzando una figura amministrativa autonoma, consente di dare al piano sardo una sua speciale amministrazione, attraverso un Consiglio a composizione paritetica fatto da rappresentanti dello Stato e della Regione.

La Commissione, tuttavia, non ritiene che l'autonomia — necessaria ed opportuna — della Sezione speciale debba giungere fino ad attribuire a quest'ultima la personalità giuridica. Tale attribuzione, infatti, più che una forma di autonomia all'interno di una organizzazione amministrativa, realizzerebbe una effettiva separazione dalla medesima. La separazione porterebbe, in effetti, alla costituzione di un ente nuovo e l'unione personale tra il Presidente della Cassa e quello della Sezione speciale non basterebbe ad eliminare la sostanziale estraneità di quest'ultima rispetto alla prima. Ora tale estraneità non è nell'intenzione del Governo nè può essere considerata opportuna. Essa, infatti, introdurrebbe un elemento di scoordinamento nell'azione straordinaria a favore della Sardegna e consentirebbe solo in parte di utilizzare la competenza e l'attrezzatura tecnico-amministrativa della Cassa per il Mezzogiorno. È giusto, quindi, configurare l'autonomia della Sezione speciale fino a quel limite che è necessario per distinguere gli obiettivi del piano ad essa affidato e soprattutto per consentire alla Regione autonoma di partecipare con propri rap-

presentanti alla sua amministrazione. Sulla base di questa considerazione è sembrato opportuno alla Commissione proporre anche che i Consiglieri di amministrazione della Sezione designati dal Consiglio dei ministri siano scelti fra i Consiglieri di amministrazione della Cassa.

La Commissione tuttavia si è posta il problema di regolare la funzione della Sezione speciale per l'ipotesi che nel 1965, come è previsto dalla legge, la Cassa cessi la sua attività. In questa ipotesi è sembrato opportuno che la Sezione speciale assuma la personalità giuridica e che il Presidente del Consiglio provveda alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi Consiglieri di amministrazione, limitatamente a quelli scelti fra i Consiglieri di amministrazione della « Cassa » il cui mandato si esaurisce, come è ovvio, con la cessazione dell'attività della Cassa stessa.

DURATA DELL'INTERVENTO

L'intervento ha un carattere straordinario. Esso è destinato a durare 15 anni a partire dall'esercizio 1960-61.

Il Consiglio regionale propone 12 anni.

Occorre osservare che la durata in 15 anni fu fissata dal gruppo di esperti, che predispose il rapporto conclusivo, che è alla base del disegno di legge, per ragioni tecniche.

Infatti è da considerare che:

a) nei primi 5 anni è previsto l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno, che a norma delle disposizioni vigenti dovrebbe aver termine nel 1965. È necessario, quindi, che in questo periodo gli stanziamenti della legge speciale siano tenuti a livello più modesto per evitare che, dopo la fine dell'intervento Cassa, si abbia una flessione notevole degli investimenti in Sardegna, flessione che sarebbe fonte di notevoli turbamenti. In questa prospettiva il primo quinquennio dovrebbe essere considerato di avvio del piano straordinario, mentre nella seconda fase, decennale, dovrebbe aversi il pieno svolgimento del medesimo.

b) vi sono da considerare i tempi tecnici della spesa che, malgrado ogni possibile stimolo, hanno un determinato andamento. Se si considera che le diverse decine di miliardi annuali del piano straordinario si sommano con tutti gli altri interventi ordinari e straordinari, si ha subito idea del potente meccanismo di spesa che deve essere messo in moto nell'Isola per impiegare gli stanziamenti disponibili;

c) è, infine, da considerare che, in base all'articolo 8 del disegno di legge, possono essere assunti impegni « per l'ammontare degli stanziamenti dei due anni seguenti ». Se, quindi, l'attuazione dell'intervento potrà assumere un ritmo di spesa più veloce, il piano potrà esaurirsi in 13 anni.

DISPOSIZIONI INNOVATIVE RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Sembra opportuno modificare il titolo II: « Interventi nei settori di interesse generale », ed abolire il III: « Interventi a favore delle attività economiche ».

Il titolo II dovrebbe essere il seguente: « Disposizioni di carattere particolare », e comprendere anche i capi raccolti sotto il titolo III, relativo allo sviluppo agricolo, industriale e alle altre attività economiche.

In questo modo il disegno di legge avrebbe due soli titoli: il primo, relativo agli « organi di programmazione e di attuazione degli interventi » e il secondo relativo appunto alle « disposizioni particolari ». Ciò sembra più congruamente rappresentativo della impostazione del provvedimento legislativo, che da una parte autorizza la esecuzione di un piano straordinario inteso a favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna e ne prevede gli organi di programmazione e di attuazione, e dall'altra contempla una serie di particolari misure che modificano od integrano l'attuale quadro legislativo in materia di interventi a favore delle zone sottosviluppate.

L'intitolazione del testo governativo poteva in realtà far pensare che nella seconda parte del disegno di legge fossero contemplati tutti gli interventi da attuarsi in Sarde-

gna nei diversi settori, mentre molti di essi sono in realtà già previsti dalla legislazione vigente. Di conseguenza il disegno di legge in esame si limita a disciplinare soltanto, mediante nuove norme, tutti quegli interventi che per diversi motivi si discostano dalla legislazione in vigore.

La modifica è stata proposta anche dal Consiglio regionale, il quale tuttavia ha lasciato sussistere il titolo III che nella sistemica enunciata non ha, in effetti, ragione di essere.

A) ADEGUATA PARTECIPAZIONE PROFESSIONALE

Al primo posto conviene porre, a giudizio della Commissione, il problema della formazione di forze di lavoro professionalmente preparate.

Non bastano le tradizionali attività di istruzione e di addestramento professionale. Bisogna che esse siano potenziate ed integrate con altri tipi di intervento, che si reputino necessari per sostenere il processo di sviluppo economico e sociale.

L'articolo 14 elenca tali interventi in una forma che ha chiaramente un carattere programmatico.

Ai fini dell'attuazione di tale programma la Sezione speciale può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ad assumere partecipazioni in Enti già operanti nel settore ed a promuovere e finanziare istituzioni specializzate.

In seguito alla sistemazione prescelta dalla Commissione gli articoli che vanno dall'11 al 15 seguono l'ordine progressivo solo nel testo proposto dalla Commissione stessa, mentre, nel testo proposto dal Governo, i vari articoli sono collocati secondo il criterio dell'analogia con le norme a fronte.

B) SETTORE TRASPORTI

E' fermo convincimento della Commissione, che accanto al problema della formazione professionale occupi un posto preminente quello dei trasporti, alla cui soluzione è condizionato ogni processo di sviluppo economico della Regione. Si vuole alludere

sia ai trasporti nell'interno dell'Isola, sia a quelli tra l'Isola e il Continente.

Il disegno di legge non reca alcuna disposizione sulla viabilità interna. Ciò significa che il problema rientra nell'ambito del programma che sarà compilato dagli organi competenti. Gli studi fatti in proposito hanno messo in evidenza le seguenti priorità:

1) grande dorsale Cagliari, Sassari, Porto Torres, Olbia;

2) nodi terminali (Cagliari, Oristano, Macomer, Sassari, Porto Torres, Olbia, Nuoro;

3) completamento periplo sardo;

4) strade di penetrazione interna.

La Commissione intende porre l'accento sulla necessità della viabilità interna, come condizione fondamentale di vita e di sviluppo e formulare perciò il voto che in sede di programmazione questo problema abbia l'assoluta precedenza sugli altri. Che una regione come la Sardegna possa attuare il suo piano di rinascita senza provvedere congruamente alla creazione di arterie sufficienti all'indispensabile fluire della linfa vitale della sua economia, è semplicemente assurdo.

Il disegno di legge parla soltanto dei trasporti tra l'Isola e il Continente. Dagli elaborati della Commissione di studio e dal prospetto del Gruppo di lavoro si desume che le merci sarde sono in condizione di inferiorità rispetto a quelle delle altre Regioni italiane: per la molteplicità dei vettori che determina cali, disperdimenti e deperimenti delle merci e compromette il raggiungimento tempestivo dei mercati di sbocco; per il costo più elevato rispetto a quello medio italiano di pari lunghezza, dovuto alla impossibilità di applicare la tariffa differenziale, e ai gravami delle quote di transito nei porti.

Si intende affrontare tale disagio attraverso il servizio traghetti, limitatamente ad una prima coppia di navi, tra la costa nord-orientale dell'isola e Civitavecchia: questo primo servizio consentirà di trasportare da 400 a 500 mila tonnellate all'anno nei due sensi. La legge 29 luglio 1957, n. 634, pre-

vede gli stanziamenti e per il servizio traghetti e per le relative sistemazioni portuali.

Tuttavia, perché il servizio possa avere un ruolo effettivamente positivo, in modo da costituire, almeno in parte, elemento calmieratore nei trasporti tra l'Isola e il Continente, il disegno di legge prevede le seguenti misure:

a) le tariffe ferroviarie vanno calcolate su una distanza virtuale di 100 chilometri;

b) a tali trasporti non si applicano diritti fissi, sovrattasse ed oneri speciali in misura superiore a quella in vigore nel territorio nazionale per eguale distanza e per la stessa merce;

c) relativamente alle operazioni portuali che si effettuano nell'ambito dei porti, ricadenti nei comprensori delle « aree di sviluppo industriale » e dei « nuclei di industrializzazione », è concessa la deroga di cui all'articolo 110, ultimo comma, del Codice della navigazione, la deroga cioè alla norma per cui l'esecuzione delle operazioni portuali è riservata alle compagnie e ai gruppi.

In ordine alle predette misure, la 1^a Commissione formula le seguenti osservazioni e propone alcuni emendamenti.

1) Tariffa differenziale

Mette in rilievo — non sembrando sufficientemente chiaro il testo del disegno di legge governativo (art. 11) — che per le merci trasportate dai servizi traghetti con carri ferroviari o mezzi equiparati si applicano le *tariffe ferroviarie differenziali, cumulando il percorso marittimo al percorso terrestre*. In tal senso sono i voti del Consiglio regionale della Sardegna.

2) Quote di transito

Allo stesso articolo 11 il Consiglio regionale sardo ha proposto un comma aggiuntivo mirante alla non applicazione delle quote di transito delle merci trasportate con il servizio traghetti e con le linee sovvenzionate in servizio cumulativo marittimo-ferroviario. A questo proposito occorre fare una distin-

zione. Mentre per quanto riguarda le navi traghetti le quote di transito non debbono essere applicate dal momento che non esiste una vera e propria operazione di imbarco e sbarco, per quanto riguarda le linee sovvenzionate la non applicazione delle quote di transito pone problemi di un certo rilievo.

È ovvio, infatti, che in questo caso sussistono le operazioni di imbarco e sbarco che evidentemente non possono essere compiute che con i mezzi meccanici dei porti commerciali e la utilizzazione della mano d'opera portuale. Ora, come è noto, le quote di transito costituiscono appunto il particolare indennizzo da pagarsi per le operazioni tipicamente portuali.

Nel caso specifico, quindi, se le quote di transito non dovessero essere applicate alle tariffe di trasporto delle merci, il relativo onere dovrebbe essere sostenuto evidentemente non dalle imprese di navigazione, anche se sovvenzionate, ma direttamente dal tesoro dello Stato, che dovrebbe reintegrare il mancato introito.

Secondo calcoli approssimativi, le quote di transito, da e per i porti sardi, ammontano complessivamente a lire 1 miliardo annuo.

3) Autonomia funzionale

Il testo del disegno di legge presentato dal Governo prevede la concessione dell'autonomia funzionale ai porti ricadenti nelle aree o nuclei di industrializzazione limitatamente alle operazioni portuali interessanti le industrie localizzate nell'ambito delle aree e dei nuclei medesimi.

Come è noto l'autonomia funzionale consiste in una deroga alla disciplina del lavoro portuale stabilito dal Codice della navigazione, deroga la cui concessione è lasciata dallo stesso Codice della navigazione in facoltà del Ministro per la marina mercantile.

Tale deroga consente sostanzialmente di svincolare dal regime del lavoro portuale le operazioni interessanti le industrie localizzate in una certa area. Essa, quindi, incide relativamente sul lavoro del porto commer-

ziale in quanto soprattutto, allorchè si tratta di imprese di una certa dimensione, si stabilisce una continuità organica tra lo stabilimento e il porto. Tale continuità consente alle industrie di poter compiere autonomamente le operazioni portuali senza, quindi, dover pagare le quote spettanti ai lavoratori portuali, in genere piuttosto alte e soprattutto utilizzando, secondo le esigenze interne dell'impresa, lavoratori propri senza sottostare a turni o ad altri limiti di tempo e di disponibilità dei portuali.

C) EDILIZIA E SISTEMAZIONE AMBIENTALE

È stato messo in evidenza dalla Commissione di studio per il piano di rinascita, che la situazione attuale dell'« habitat » in Sardegna appare ancora caratterizzata da profonde deficienze che spesso costituiscono elementi di rallentamento ed a volte di vero e proprio ostacolo allo sviluppo economico e sociale dell'Isola.

La vigente legislazione contiene varie provvidenze in ordine all'abitazione e ai servizi essenziali. Il disegno di legge prevede, tuttavia, un intervento aggiuntivo.

Per quanto concerne i servizi pubblici, l'articolo 12 del testo governativo stabilisce che la Cassa per il Mezzogiorno assuma gli oneri ai quali gli Enti tenuti per legge debbono far fronte per la realizzazione di determinate spese di interesse locale, sia nel settore delle spese pubbliche in generale, sia in quello più specifico della edilizia scolastica. La 1^a Commissione ha soppresso la menzione della edilizia giudiziaria, la quale deve essere a carico dello Stato. La Sezione speciale può assumere gli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte, anche se tali opere non siano ammesse a contributo.

Per quanto concerne la sistemazione e il miglioramento delle abitazioni private, l'articolo 13 del testo proposto dal Governo prevede un contributo fino al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie, per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti. La 1^a Commissione ha soppresso le parole « rurali nelle zone di in-

tervento di cui all'articolo 15 ». Congiuntamente ai contributi in capitale sono concessi mutui di favore destinati al finanziamento del 50 per cento della spesa. La 1^a Commissione ha così modificato il testo governativo, che prevedeva la non cumulabilità dei due benefici.

D) INTERVENTI PER LO SVILUPPO AGRICOLO

L'economia della Sardegna si basa essenzialmente sull'agricoltura.

La 1^a Commissione, pur considerando la funzione preminente di tale settore nello sviluppo economico e sociale dell'Isola, reputa tuttavia che sia opportuno armonizzare il programma agricolo con un adeguato incremento delle attività secondarie e terziarie, in modo da raggiungere — come osserva il « Gruppo di lavoro » — quell'equilibrio fra i diversi settori economici, che caratterizza i paesi economicamente più progrediti.

1) Zone d'intervento

Il disegno di legge nel testo originario all'articolo 15 prevedeva che nel settore della bonifica e della trasformazione fondiaria il programma procedesse sulla base della predeterminazione delle zone d'intervento, prevedendo oltre che l'integrazione dei complessi organici anche l'esecuzione di nuove opere necessarie per la valorizzazione delle singole zone.

Il Consiglio regionale sardo ha proposto la soppressione di tale articolo, in quanto ha ritenuto che esso potesse rendere non aggiuntivo l'intervento del piano, visto l'accento al completamento dei complessi di opere in corso di esecuzione.

Tale articolo ha suscitato anche diverse polemiche, sostenendosi da varie parti che esso tende alla concentrazione degli interventi in zone irrigue particolarmente suscettive e all'abbandono quindi di vaste zone dell'Isola.

In realtà tale articolo ha inteso tradurre una istanza posta dal Gruppo di lavoro ai fini di evitare, per quanto possibile, la di-

spersione degli interventi. Il Gruppo di lavoro, in sostanza, ha ritenuto opportuno suggerire la individuazione delle diverse strutture fondiari dell'isola ai fini di intervenire su di esse con complessi organici di opere su cui doveva successivamente innestarsi l'azione di trasformazione fondiaria dei privati. In altri termini, l'intervento nel settore della bonifica e della trasformazione fondiaria non deve, ad avviso del Gruppo di lavoro, concretarsi in opere isolate e disperse, ma piuttosto, come si diceva, in complessi capaci di modificare profondamente le strutture agrarie. Tali strutture non sono necessariamente solo quelle irrigue, ma anche quelle asciutte o agro-pastorali. Esse di conseguenza interessano potenzialmente tutto il territorio dell'Isola.

Tuttavia, considerando che tale delimitazione territoriale e la relativa differenziazione dell'intervento in base alle strutture produttive prevalenti è un compito che rientra più strettamente nell'attività di programmazione a cui provvede un apposito organo, e tenuto conto altresì che nella sistematica della legge l'articolo può portare ad interpretazioni errate, si ritiene opportuno accettare la proposta del Consiglio regionale e procedere alla soppressione dell'articolo stesso.

La 1^a Commissione riassume il suo pensiero su questo problema che ha dato luogo a tante discussioni.

a) Esistono diverse realtà agricole nella Regione: l'intervento muterà secondo le esigenze tecniche di ciascuna, ma dovrà essere presente ovunque.

b) Le opere necessarie per la bonifica e la trasformazione fondiaria sono da distinguersi in tre categorie:

completamento dei complessi organici già deliberati o che comunque competono alle amministrazioni ordinarie. È chiaro che tali opere, che debbono avere precedenza assoluta di esecuzione, non possono però gravare sugli stanziamenti della presente legge;

completamento dei complessi organici, già avviati, per quella parte non prevista nei programmi ordinari o straordinari

in corso, sia nel campo delle opere pubbliche, che in quello della trasformazione di competenza privata. Questa categoria e quella seguente sono prese in considerazione dalla presente legge;

avviamento di nuovi complessi organici, prescelti in funzione delle suscettività, nell'ambito delle singole strutture produttive.

2) Organi di bonifica

A quali organismi affidare la responsabilità della bonifica?

Il disegno di legge governativo (art. 16) conferisce il compito agli Enti di bonifica, autorizzandoli a provvedersi dei mezzi finanziari, mediante il ricorso al credito, assistendoli con la concessione di contributi sugli stessi interessi nella misura del 4,50 per cento e con la garanzia sussidiaria. Gli Enti, messi così in grado di provvedere alla esecuzione delle opere previste dallo stesso articolo 16, potranno rivalersi sui privati proprietari mediante la particolare procedura della iscrizione a ruolo delle somme da recuperare.

La Commissione ritiene di non poter accogliere l'emendamento proposto dal Consiglio regionale che vorrebbe usare la dizione « Consorzi di bonifica » invece che « Enti di bonifica e di colonizzazione » secondo il testo governativo. Con l'espressione, infatti, del disegno di legge, si apre una più vasta gamma di possibilità operative in quanto si possono chiamare, oltre ai Consorzi, anche altri Enti, di riforma o di colonizzazione, (quali l'E.T.F.A.S., l'Ente del Flumendosa, l'O.N.C., eccetera) ad impostare ed attuare i programmi di bonifica.

Si ritiene invece che accanto agli Istituti di credito agrario si debbano autorizzare, secondo quanto richiesto dal Consiglio regionale, anche gli Istituti di credito per opere pubbliche, fra cui, in particolare, il Consorzio di credito per opere pubbliche.

La 1^a Commissione propone che gli Enti bonifica e di colonizzazione siano autorizzati a contrarre mutui per la costituzione di fondi di rotazione, per finanziare le operazioni previste dallo stesso articolo 16 e

cioè: l'attuazione dei piani di riassetto fondiario, la progettazione ed esecuzione di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e la esecuzione di opere di bonifica di competenza privata, previa richiesta dei proprietari interessati, la creazione di centri di meccanizzazione, vivai, eccetera.

3) *Riforma fondiaria*

La 1^a Commissione concorda pienamente sulla opportunità di tener presente la esigenza di procedere in via pregiudiziale ad una adeguata azione di riassetto fondiario, che, data l'eccessiva frammentazione della proprietà privata ed anche la resistenza psicologica ad una attività di accorpamento, rappresenta in alcuni casi l'aspetto determinante della bonifica e della trasformazione fondiaria. Per la soluzione di tale problema provvedono l'articolo 17, il quale pone a carico della Sezione speciale le spese per gli studi e per la formazione dei piani di riassetto fondiario e concede agevolazioni fiscali aggiuntive a quelle già in atto; e l'articolo 16 del testo proposto dalla Commissione, che autorizza gli Enti di bonifica a provvedere all'attuazione dei piani stessi, per la parte di spesa non coperta dalla Sezione speciale.

Il Consiglio regionale sardo propone che al comma primo dell'articolo 17 venga aggiunto che fanno carico alla Sezione speciale le spese per eventuali perdite connesse alle differenze di valore dei terreni acquistati e venduti ai fini del riassetto fondiario.

Tale proposta trova origine in una analogia del Gruppo di lavoro. A questo proposito la Commissione agricoltura del Senato si è espressa in termini sfavorevoli ritenendo che tali perdite potessero essere evitate con una oculata gestione. Si ritiene fondato il rilievo della Commissione agricoltura.

All'ultimo comma dell'articolo il Consiglio regionale sardo propone che le certificazioni richieste vengano rilasciate, invece che dall'Ispettorato regionale, dall'Ispettorato ripartimentale delle Foreste. Ciò al fine di attuare un decentramento, per lo snellimento burocratico delle pratiche. Il suggerimento può essere accolto.

4) *Miglioramento fondiario*

Il disegno di legge aveva distinto i terreni secondo che ricadessero o non nelle zone di intervento ed aveva dettato una diversa disciplina rispettivamente negli articoli 18 e 19. La 1^a Commissione, avendo respinto questa distinzione con la soppressione dell'articolo 15, propone la soppressione dell'articolo 19, che contempla appunto il caso in cui il terreno non sia compreso nelle zone di intervento previamente determinate.

L'articolo 18, nel primo comma, dice che i proprietari di terreni dovranno presentare, entro termini stabiliti dal piano di bonifica, piani organici di trasformazione aziendale, che rispondano ai requisiti di dimensione, organizzazione, investimenti fondiari e di capitali di scorta previsti dai piani di bonifica. La 1^a Commissione propone la soppressione di tale comma, sia perchè esso suppone l'esistenza di piani di bonifica, e quindi costituisce una remora finchè tali piani non vengano approvati a seguito di una lunga procedura, sia perchè non sembra opportuno fissare termini preventivi.

Il disegno di legge governativo stabilisce le seguenti providenze:

a) Il contributo previsto dall'articolo 43 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, viene elevato al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale: a tale contributo è ammessa anche la spesa per una adeguata dotazione di scorte vive;

b) nei terreni montani e nei comprensori di bonifica montana il contributo viene concesso per tutte le opere di miglioramento fondiario previste dalla legge della montagna;

c) per la parte di spesa non coperta dal contributo i proprietari possono ottenere dagli Istituti di credito all'uopo autorizzati mutui assistiti da un concorso nel pagamento degli interessi nella misura del 3,50 per cento. « In tal caso — prosegue testualmente il disegno di legge con parole di difficile interpretazione — il contributo sopraindicato è ridotto in misura pari alla differenza tra

il valore attuale delle rate di ammortamento, calcolate al tasso del 7 per cento e quello delle rate al tasso effettivo a carico del mutuatario ».

La 1^a Commissione propone le seguenti modifiche:

a) aggiungere alle scorte vive le scorte morte;

b) modificare il testo circa il concorso nel pagamento degli interessi, nel senso che tale concorso sia di misura tale da ridurre al 3 per cento il tasso netto a carico dei mutuatari;

c) sopprimere l'ultimo periodo del comma 5, dianzi riportato, di difficile comprensione, ed introdurre così — se per avventura il principio sia, come parrebbe, escluso dall'oscuro periodo — il concetto del cumulo del contributo a fondo perduto e del mutuo con il contributo sugli interessi.

5) Collegamento col Piano verde

Si pone ora il problema del collegamento tra queste norme e quelle del Piano verde. In realtà l'elevazione del contributo previsto dall'articolo 44 della legge sulla bonifica fino al 50 per cento costituisce in generale una norma più favorevole rispetto a quelle previste dal Piano verde. Soltanto per alcuni tipi di opere, quali la costruzione e il riattamento di strade vicinali e interpoderali e la costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali, sono previsti dal Piano verde (all'articolo 8, terzo comma) contributi più favorevoli: 75 per cento per i comprensori di bonifica e 87,50 per cento per le zone montane.

La 1^a Commissione si è trovata d'accordo su due innovazioni:

a) nel ritenere applicabili, in quanto più favorevoli, le disposizioni sul Piano verde (legge 2 giugno 1961, n. 454);

b) nel prolungarne la validità per tutta la durata della presente legge.

6) Obbligatorietà della trasformazione fondiaria

Con l'articolo 19-bis, proposto interamente dal Consiglio regionale sardo, si afferma la

obbligatorietà della trasformazione fondiaria a carico dei privati, anche al di fuori dei comprensori di bonifica.

La Commissione ha introdotto qualche modifica di forma, come la soppressione delle parole alludenti alle « zone territoriali omogenee » ed ha inserito l'obbligo di sentire la Sezione speciale della Cassa da parte del Centro regionale di sviluppo nella emanazione delle direttive di trasformazione fondiaria.

7) Opere a carico della Cassa del Mezzogiorno e della presente legge

Il disegno di legge governativo (articolo 20) stabilisce che limitatamente alla concessione dei contributi di miglioramento fondiario la Sezione speciale è competente a deliberare anche per quelli che fanno carico alla gestione della Cassa per il Mezzogiorno, ed aggiunge nel secondo comma che le differenze di importo fra i contributi previsti dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dalla presente legge sono assunte dalla Sezione speciale.

La 1^a Commissione ha deciso di sopprimere il primo comma di questo articolo (il relatore è stato di contrario avviso).

8) Acquisto di terreni da parte dell'Azienda demaniale regionale sarda

La 1^a Commissione ha accolto il voto del Consiglio regionale, per cui la Sezione speciale è autorizzata a finanziare l'acquisto da parte dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda di terreni idonei ai fini della sistemazione e del rimboschimento (articolo 20-bis).

9) Sistemazione e trasformazione di terreni appartenenti ad Enti locali

L'articolo 21 prevede un intervento a favore delle proprietà comunali che come è noto ascendono in Sardegna a circa 400 mila ettari. Il Consiglio regionale propone che il contributo a favore dei Comuni che vogliano trasformare le loro proprietà debba essere portato dal 50 al 75 per cento. Il Consiglio regionale propone anche un emenda-

mento integrativo con il quale, per il resto della spesa, i Comuni possono contrarre mutui favoriti da un contributo sugli interessi a carico del programma. Si propone anche che l'organo di attuazione (nel testo della Commissione, la Sezione speciale) provveda ad anticipare dei fondi agli Istituti di credito per la concessione di tali mutui e che nel caso di assenteismo da parte dei Comuni interessati l'organo di attuazione (la Sezione speciale) si sostituisca ai medesimi.

A questo proposito si osserva che il problema delle sistemazioni delle proprietà comunali è in Sardegna fondamentale; che il meccanismo stabilito dal Governo (50 per cento di contributo a fondo perduto) non consente effettivamente la sistemazione dei terreni stessi, data la notoria povertà delle finanze comunali; che il meccanismo proposto dalla Regione appare più congruo per risolvere il problema. Non è parso invece alla maggioranza della Commissione accettabile il suggerimento della sostituzione della Sezione speciale in caso di assenteismo dei Comuni. Se in tal caso la Sezione speciale assume a suo carico gli oneri relativi, difficilmente si troverà un Comune che prendendo l'iniziativa per la sistemazione della proprietà comunale andrà incontro agli oneri della spesa. Si stimolerebbe in tal modo l'inerzia e l'assenteismo e si applicherebbe una misura di sperequazione. Il concetto espresso dalla massima: *vigilantibus iura succurrunt*, verrebbe rovesciato.

10) Mercato su base cooperativistica.

La 1^a Commissione ha unanimemente riconosciuto l'opportunità degli incentivi, indicati nell'articolo 22 del testo governativo a favore delle organizzazioni di mercato costituite su base cooperativistica.

E) INTERVENTI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Come è stato rilevato, l'economia sarda poggia essenzialmente sull'agricoltura. Manca una vera e propria attrezzatura industriale: questa è limitata alle industrie minerarie. Per risolvere i problemi economici e sociali della Sardegna non si può far leva

esclusivamente sull'incremento del reddito agricolo, si da giustificare la concentrazione della massima parte degli sforzi del piano al settore agricolo. Occorre indubbiamente ammettere che l'agricoltura eserciti una funzione di primo piano, ma bisogna pure riconoscere la necessità, avvertita dai Paesi economicamente più progrediti, che l'economia vada gradualmente differenziandosi e che il settore dell'industria, nonché quello delle attività terziarie, trovino adeguato sviluppo.

Con questa prospettiva, il disegno di legge prevede una serie di disposizioni atte a favorire un congruo processo di industrializzazione, con la creazione di una struttura industriale complessa e differenziata.

Giova qui ricordare quanto è stato messo in evidenza nella relazione al disegno di legge governativo, e cioè che con la predisposizione dei nuovi mezzi indicati dalla presente legge, non si esaurisce l'impegno pubblico per l'industrializzazione della Sardegna. « Come è stato precisato all'articolo 1 restano infatti ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri, degli Enti pubblici e delle Aziende a partecipazione statale. L'intervento industriale pubblico diretto, che ha già in Sardegna realizzazioni e programmi di notevole portata (basti pensare alla supercentrale del Sulcis), non solo non cesserà con la realizzazione del programma straordinario di cui al presente disegno di legge, ma dalla sua attuazione riceverà, invece, nuovo stimolo e potenziamento ».

1) Industrie estrattive

Con priorità vanno considerate le industrie estrattive, nella considerazione che il nucleo centrale del processo di industrializzazione è costituito da industrie di base o di prima trasformazione e che tra esse meritano particolare attenzione quelle del settore minerario, nel quale la Sardegna occupa un posto di primo piano in Italia.

Il disegno di legge governativo perciò, all'articolo 23 prevede, ponendo gli oneri a carico della Sezione speciale, un programma straordinario di ricerche per l'accertamento delle risorse, di studio e sperimentazione

sulle possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti.

Sono previsti impianti piloti e nuovi impianti di eduazione delle acque col contributo della Sezione speciale del 50 per cento. La 1^a Commissione ha elevato tale contributo fino alla completa copertura della spesa necessaria per la installazione di impianti di eduazione delle acque, nel convincimento che questa è un'opera infrastrutturale e come tale non può essere a carico dell'imprenditore.

2) Aree di sviluppo industriale e nuclei di industrializzazione

Per rendere agevole il processo di industrializzazione, il disegno di legge intende dare particolare impulso alla costituzione di ambienti idonei, attraverso l'attrezzatura di apposite aree di sviluppo industriale e di nuclei di industrializzazione.

La Commissione ritiene di poter accettare la proposta del Consiglio regionale che pone a totale carico della Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di opere e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale e nei nuclei di industrializzazione. Infatti, con un provvedimento che è attualmente all'esame della Camera dei deputati, il Governo ha proposto che la Cassa possa concedere ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione, un contributo che può giungere fino al limite massimo dell'85 per cento. La parte restante rispetto alla copertura totale può essere, quindi, agevolmente coperta dalla Sezione speciale.

3) Costituzione di una Società finanziaria di partecipazione

La Commissione ritiene di dover accettare il nuovo articolo, 24-bis, proposto dal Consiglio regionale concernente la costituzione di una Società finanziaria di partecipazione. È infatti nota la situazione di particolare difficoltà in cui si muove in Sardegna il processo di industrializzazione, anche per assenza di capitali e per scarsa capacità imprenditoriale.

Una Società finanziaria, la cui aderenza all'interesse pubblico sia garantita dalla presenza della Sezione speciale, che possa partecipare al rischio di singole iniziative sottoscrivendo una certa quota del capitale e che, insieme, possa fornire la necessaria assistenza tecnica, sembra sia da considerarsi uno strumento particolarmente importante ed efficiente per lo sviluppo industriale dell'Isola.

4) Sfera di applicazione delle agevolazioni alle imprese

Il disegno di legge prevede (art. 25) il contributo in conto capitale in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali, limitatamente alle piccole e medie imprese.

La Commissione ritiene di dover accettare l'emendamento del Consiglio regionale con cui si evita la limitazione della concessione dei contributi alle piccole e medie imprese. È certamente da accettare il principio che solo industrie di grande dimensione possono rompere l'immobilismo industriale e che, di conseguenza, solo la presenza di queste industrie può assicurare la riuscita di iniziative minori, che si colleghino alle prime per specifiche lavorazioni di prodotti. Del resto, anche sul piano della politica generale di intervento nel Mezzogiorno, si è allargata la sfera di applicazione delle facilitazioni. Il Governo ha anzi proposto con un disegno di legge in corso di esame in sede parlamentare, che anche la grande industria sia ammessa al contributo, limitatamente ai primi 6 miliardi di investimento. È quindi opportuno che il principio sia accolto anche dal presente disegno di legge, avvertendo peraltro che il Comitato dei Ministri potrà graduare il contributo in modo che pur facilitando la grande industria si possa sempre di più incoraggiare e sostenere la piccola e la media.

La Commissione ha fatto propria l'aggiunta proposta dal Consiglio regionale, per cui la Sezione speciale è autorizzata a concedere all'Ente sardo di elettricità contributi per l'ampliamento dei suoi impianti e la costru-

zione di linee di trasporto di energia elettrica.

Una disposizione importante e — si potrebbe aggiungere — decisiva per l'incoraggiamento alle opere di impianto e all'acquisto di macchinari e attrezzature è contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 25, che prevede la costituzione di un fondo di garanzia destinato ad intervenire a sussidio delle iniziative giudicate economicamente sane e vitali, ma i cui promotori si presentano con insufficienti capacità di garanzie reali nei confronti degli Istituti di credito.

L'articolo 26 prevede la concessione di contributi per il pagamento degli interessi per mutui, relativamente alle spese necessarie per la realizzazione dei progetti di impianti industriali, rinnovo, conversione ed ampliamento, ivi comprese, nel limite di un quinto, le spese relative alla formazione delle scorte. La Commissione ha accolto il suggerimento del Consiglio regionale, circa la concessione di prestiti di esercizio a medio termine con tasso agevolato.

5) *Impianto di industrie di base*

La Commissione si è trovata d'accordo con il Consiglio regionale per l'inserimento di un articolo (26-bis) il quale stabilisce che per favorire il processo di industrializzazione durante il periodo di applicazione del piano straordinario di interventi, il Ministero delle partecipazioni statali promuoverà l'impianto di industrie di base e di prima trasformazione da parte di aziende di Stato. Gli investimenti relativi non faranno carico sul programma di finanziamento della presente legge.

6) *Opere iniziate prima della presente legge*

È parso opportuno accogliere inoltre il voto del Consiglio regionale, per il quale le agevolazioni previste negli articoli 23, 24, 25 e 26 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1961.

F) INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA

Il settore della pesca in Sardegna è in uno stato di arretratezza, nonostante le cure particolari da parte della Regione, dirette a stimolare le popolazioni costiere verso l'attività peschereccia. Si sono verificati, per effetto di tale attenzione, dei miglioramenti anche notevoli: ma ancora oggi vi sono gravi e difficili problemi, soprattutto se si guarda al regime concorrenziale nell'ambito della Comunità europea e precisamente nei confronti della Germania, Francia e Olanda, che per capacità tecnica, organizzazione, disponibilità di ricche zone di pesca, di capitali, sono in condizioni di assoluta superiorità rispetto all'Italia e maggiormente rispetto alla Sardegna.

Allo scopo di aumentare la produttività delle unità lavorative l'articolo 27 del testo proposto dal Governo prevede la concessione di sussidi in conto capitale fino al 40 per cento della spesa e congiuntamente contributi nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per finanziare il 40 per cento della spesa, per la riconversione delle attrezzature tecniche e l'ammodernamento dei sistemi di pesca.

La Commissione, su suggerimento del Consiglio regionale, propone di elevare fino al 50 per cento il sussidio in conto capitale in favore delle cooperative di pescatori e di estendere la garanzia sussidiaria, di cui al terzo comma dell'articolo 25, agli operatori della piccola pesca. È emerso infatti che solo in questa maniera si possono migliorare le condizioni dei piccoli pescatori, i quali nella grande maggioranza sono sottoposti a forme di speculazione da parte di commercianti, che concedono ad essi, nei periodi di magra della pesca, credito da estinguere durante la stagione buona, mediante scomputo con il conferimento del prodotto per la vendita sui mercati di consumo.

G) INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO

Le prospettive di sviluppo dell'artigianato, che costituisce uno dei settori più importanti nel quadro economico e sociale della

Sardegna, concernono, sia le forme di artigianato artistico, sia quelle a prestazione di lavoro e collegate con l'industria. Si pone un triplice problema:

a) ammodernamento, potenziamento delle attrezzature e creazione di nuove aziende, in funzione del tipo e del grado che potrà raggiungere il processo di industrializzazione;

b) assistenza creditizia per il commercio di prodotti artistici destinati all'esportazione;

c) assistenza commerciale, tecnica ed artistica.

In ordine alla lettera a), l'articolo 28 prevede la concessione di contributi in capitale fino al 40 per cento: tale contributo — propone la Commissione, su suggerimento del Consiglio regionale, — viene elevato fino al 50 per cento per le cooperative di produzione artigiana. Inoltre lo stesso articolo 28 prevede la concessione di contributi in conto interessi sui mutui contratti per finanziare il 50 per cento della spesa ed in misura tale da far gravare sull'artigiano non più del 3 per cento annuo. La Commissione propone altresì la estensione della garanzia sussidiaria di cui al terzo comma dell'articolo 25.

In ordine alla lettera b), l'articolo 29 al primo comma prevede la costituzione presso un Istituto di credito di un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico.

In ordine alla lettera c), l'articolo 29 al secondo comma autorizza la Sezione speciale a concedere — la Commissione ha soppresso le parole « all'I.S.O.L.A », (Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano) ritenendo che la legge debba lasciare alla valutazione della Sezione speciale la determinazione del o dei destinatari più idonei — contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale.

H) INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO

Manca quasi del tutto un'attrezzatura di servizi generali.

La Commissione al fine di rafforzare la struttura commerciale della Sardegna ha fermato l'attenzione sulla necessità di:

a) promuovere e finanziare (il disegno di legge parla solo di concessione di contributi) lo sviluppo di alcuni tipici istituti commerciali, quali borse merci, aste, nonché il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie, la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

b) ad assumere a proprio carico gli oneri per la istituzione di magazzini generali nell'ambito delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione e nei centri di maggiore interesse commerciale;

c) a favorire con assistenza creditizia a medio termine l'allestimento di nuovi impianti commerciali e l'ammodernamento di quelli esistenti.

I) INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO

L'incremento che si è avuto negli ultimi anni dimostra che il turismo è destinato ad assumere un ruolo di grande importanza nel quadro dello sviluppo economico e sociale dell'Isola. Il disegno di legge, perciò, si pone come obiettivo lo sviluppo delle attrezzature turistiche in modo adeguato per la valorizzazione delle particolari attrattive naturali e storico-artistiche della Sardegna.

A tal fine l'articolo 31 del testo governativo autorizza la Sezione speciale a concedere contributi, in misura non superiore al 3 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la valorizzazione di adeguate strutture ricettive e di altre attrezzature complementari nelle aree riconosciute idonee a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche. La Commissione eleva il contributo al 4,50 per cento, stabilisce che i mutui avranno un periodo di preammortamento di tre anni e un periodo di ammortamento di venti anni, non potranno superare il 75 per cento dell'importo e potranno essere assistiti dalla garanzia sussidiaria sino al 30 per cento.

CONCLUSIONE

Queste le linee del disegno di legge sul piano di rinascita della Sardegna. Il problema è stato discusso ampiamente, in numerose sedute, nella 1^a Commissione, ove tutti hanno portato un contributo di chiarificazione, alimentato da un profondo

sentimento di amore e di solidarietà nazionale.

Nell'esame dei singoli articoli la Commissione ha tenuto scrupolosamente conto dei voti del Consiglio regionale e li ha in massima parte adottati.

Con serena fiducia, perciò, essa confida nell'approvazione del Senato.

ZOTTA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO

Programma straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

TITOLO I

**ORGANI DI PROGRAMMAZIONE
E DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Art. 1.

Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, formula un programma straordinario di interventi da attuarsi entro un periodo di 15 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.

Il programma viene formulato per « zone omogenee », individuate in base alle strutture economiche prevalenti e alle possibilità di sviluppo.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi, anche straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti. Restano ferme altresì le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e di ogni altro Ente pubblico a competenza generale o speciale.

Art. 2.

Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna.

A questi effetti il Comitato dei Ministri è integrato dal Presidente della Giunta regionale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3

TITOLO I

**ORGANI DI PROGRAMMAZIONE
E DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Art. 1.

Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, formula un piano straordinario di interventi da attuarsi entro un periodo di 15 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.

Soppresso.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Identico.

Segue: *Testo proposto dal Governo*

Art. 3.

È istituito, con sede a Cagliari, il Centro regionale dello sviluppo.

Il Centro regionale dello sviluppo è composto da rappresentanti della Regione autonoma della Sardegna, delle Amministrazioni provinciali, delle Camere di commercio e da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle rispettive associazioni di categoria.

Il Centro è presieduto da un Assessore regionale designato dalla Giunta. Alle riunioni del Centro possono essere invitati a partecipare rappresentanti del Provveditorato alle opere pubbliche, dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, dell'Ispettorato regionale delle foreste, dell'Ufficio distrettuale delle miniere, dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e di altri organi statali aventi sede nella Sardegna.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno provvede alla determinazione delle rappresentanze e alla nomina dei membri, su designazione degli organi interessati. Provvede inoltre alla emanazione di un regolamento per disciplinare il funzionamento e l'attività del Centro.

Al Centro regionale dello sviluppo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere e coordinare studi per individuare le necessità economiche e sociali dell'Isola e le essenziali prospettive di sviluppo della regione, in ordine agli interventi pubblici e privati;

Segue: *Testo proposto dalla Commissione*

Art. 3.

Alle sedute del Comitato dei Ministri prende parte, senza diritto a voto, il Presidente del Centro regionale di sviluppo, di cui all'articolo 3.

È istituito, con sede a Cagliari, il Centro regionale di sviluppo.

Il Centro regionale di sviluppo è composto da rappresentanti della Regione autonoma della Sardegna, delle Amministrazioni provinciali, delle Camere di commercio, industria e agricoltura e da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle rispettive associazioni di categoria, nonché da rappresentanti delle associazioni professionali dei tecnici designati dalle organizzazioni regionali di categoria.

Il Centro è presieduto da un Assessore regionale designato dalla Giunta. Alle riunioni del Centro possono essere invitati a partecipare rappresentanti del Provveditorato alle opere pubbliche, dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, dell'Ispettorato regionale delle foreste, dell'Ufficio distrettuale delle miniere, dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e di altri organi statali e di enti pubblici aventi sede in Sardegna. Quando vengono discussi programmi di intervento riguardanti una determinata zona, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Centro i sindaci dei comuni interessati.

Identico.

Identico.

a) *identico;*

Segue: *Testo proposto dal Governo*

b) presentare alla Giunta regionale proposte per la formulazione del programma quindicennale e dei programmi annuali.

Art. 4.

Per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di cui al programma quindicennale e ai programmi annuali, è costituita una Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno.

La Sezione speciale, avente personalità giuridica, è amministrata da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente della « Cassa » e composto:

a) da un Vice Presidente, designato dalla Giunta regionale sarda;

b) da 7 membri, di cui 4 designati dal Consiglio dei Ministri e 3 dalla Giunta regionale.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La revisione dei conti è affidata al Collegio dei revisori funzionante presso la Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646, integrato da un revisore nominato dalla Giunta regionale.

Segue: *Testo proposto dalla Commissione*

b) *identico*;

c) esaminare i programmi da eseguirsi dalla Sezione speciale della « Cassa », dalla Cassa per il Mezzogiorno e dalle altre Amministrazioni dello Stato e proporre al Comitato dei Ministri gli opportuni provvedimenti, ai fini del coordinamento di cui al successivo articolo 5.

Art. 3-bis.

La Giunta provvede, d'intesa con la Sezione speciale, alla redazione del piano quindicennale e dei programmi annuali e alla presentazione di essi al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno per la definitiva approvazione.

Art. 4.

Per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di cui al piano quindicennale e ai programmi annuali, è costituita una Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno.

La Sezione speciale è amministrata da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente della « Cassa » e composto:

a) *identico*;

b) da 7 membri, di cui 4 designati dal Consiglio dei Ministri e scelti tra i Consiglieri di amministrazione della « Cassa », e 3 dalla Giunta regionale.

Identico.

Identico.

Segue: *Testo proposto dal Governo*

La Sezione speciale, per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 1, opererà con gli stessi poteri attribuiti dalle vigenti disposizioni alla Cassa per il Mezzogiorno, per la durata necessaria all'attuazione del Piano, anche oltre i limiti di tempo previsti dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Cessata l'attività della Cassa per il Mezzogiorno, il Presidente del Consiglio di amministrazione della Sezione speciale sarà nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, per la durata di tre anni e potrà essere riconfermato; il Collegio dei revisori, integrato ai sensi del quarto comma, continuerà a funzionare, quale organo della Sezione speciale, con gli stessi poteri previsti dalle disposizioni vigenti.

Agli effetti della esecuzione delle opere previste nel programma, si applicano le norme dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 5.

I programmi previsti dalla presente legge sono coordinati con quelli predisposti dalla Cassa per il Mezzogiorno e dai competenti Ministeri in conformità all'ultimo comma dell'articolo 1.

A tal fine si osservano le disposizioni dell'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificati dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge, oltre il prefinanziamento di 5 miliardi, sono auto-

Segue: *Testo proposto dalla Commissione*

Identico.

Cessata l'attività della Cassa per il Mezzogiorno, la Sezione speciale assumerà personalità giuridica. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà con proprio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e dei quattro membri di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Agli effetti della esecuzione delle opere previste nel piano si applicano le norme dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 5.

Identico.

A tal fine si osservano le disposizioni dell'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificati dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nonché le disposizioni dell'articolo unico della legge 18 marzo 1959, n. 101. La relazione annuale sull'attività di coordinamento degli investimenti effettuati e l'esposizione dei programmi di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo sono trasmessi anche al Consiglio regionale della Sardegna.

Art. 6.

Identico.

Segue: *Testo proposto dal Governo*

rizzate le seguenti spese per gli esercizi appresso indicati:

| Esercizio 1960-61 | miliardi | 5 |
|-------------------|----------|----|
| » 1961-62 | » | 15 |
| » 1962-63 | » | 20 |
| » 1963-64 | » | 20 |
| » 1964-65 | » | 25 |
| » 1965-66 | » | 30 |
| » 1966-67 | » | 30 |
| » 1967-68 | » | 35 |
| » 1968-69 | » | 35 |
| » 1969-70 | » | 35 |
| » 1970-71 | » | 35 |
| » 1971-72 | » | 35 |
| » 1972-73 | » | 35 |
| » 1973-74 | » | 25 |
| » 1974-75 | » | 15 |

Gli anzidetti stanziamenti sono comprensivi degli oneri che la Sezione speciale deve sostenere per gli interventi diretti, nonché per la concessione di contributi, in conto capitale e in conto interessi su finanziamenti, anche per le annualità successive alla scadenza della presente legge.

Il Ministero del tesoro provvede a versare alla Sezione speciale i fondi stanziati a rate trimestrali uguali anticipate, dedotta la quota destinata alle spese di funzionamento del Centro regionale dello sviluppo, da determinarsi dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e da versarsi direttamente al Centro regionale.

Art. 7.

Per lo svolgimento del programma straordinario previsto dall'articolo 1, la Sezione speciale sostiene gli oneri per gli interventi diretti di competenza statale e regionale.

Art. 8.

In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, la Sezione speciale può assumere impegni di spesa per somme superiori all'importo annuo previsto e non oltre l'ammontare degli stanziamenti dei due anni seguenti.

Segue: *Testo proposto dalla Commissione*

Identico.

Identico.

Art. 7.

Per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'articolo 1, la Sezione speciale sostiene gli oneri per gli interventi diretti di competenza statale e regionale.

Art. 8.

Identico.

Segue: *Testo proposto dal Governo*

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziare, sono riportate negli esercizi successivi.

Le somme comunque introitate dalla Sezione speciale per capitali o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel Programma di interventi.

Art. 9.

Per provvedere alle esigenze dei suoi programmi, la Sezione speciale ha facoltà:

a) di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte — previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e limitatamente all'annualità dell'esercizio successivo a quello nel quale si effettua lo sconto o la cessione — i contributi ad essa devoluti dallo Stato, per operazioni di provvista di fondi da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonché presso istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;

b) di emettere obbligazioni nei limiti delle sue dotazioni e alle condizioni determinate dai propri organi deliberativi ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

c) di contrarre prestiti anche all'estero, osservate le norme di cui alla lettera b).

Con decreto del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni da emettere e dei prestiti da contrarre.

Le obbligazioni sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiari ed ammesse di diritto, alle quotazioni di borsa; sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.

Segue: *Testo proposto dalla Commissione*

Identico.

Le somme comunque introitate dalla Sezione speciale per capitali o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel piano di interventi.

Art. 9.

Identico.

Identico.

Identico.

Segue: *Testo proposto dal Governo*

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Sezione speciale, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali.

Art. 10.

In materia finanziaria e fiscale, si applicano alla Sezione speciale, in quanto compatibili, le norme previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

INTERVENTI NEI SETTORI D'INTERESSE GENERALE

CAPO III

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 14. (*)

Il programma diretto allo sviluppo della formazione professionale è formulato in base alle esigenze del processo di trasformazione economica e sociale delle strutture regionali.

In particolare, esso deve prevedere la preparazione del personale per la realizzazione della politica di sviluppo, la preparazione degli insegnanti e istruttori pratici, la preparazione professionale e culturale degli adulti, la prevenzione e cura del disadattamento minorile, l'agevolazione della frequenza scolastica e l'integrazione di impianti ed attrezzature per i centri di addestramento professionale, l'assistenza tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e per l'industrializzazione, l'integrazione di attività educative in genere.

Alle riunioni del Comitato dei Ministri per la formulazione del programma sarà invitato a partecipare il Ministro della pubblica istruzione.

Segue: *Testo proposto dalla Commissione*

Identico.

Art. 10.

Identico.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

CAPO I

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 11. (*)

Identico.

Identico.

Identico.

* Gli articoli dall'11 al 15 seguono un ordine progressivo solo nel testo proposto dalla Commissione: gli articoli corrispondenti del testo governativo sono invece collocati tenendo conto della analogia con gli argomenti trattati nella colonna di destra.

Segue: *Testo proposto dal Governo*

Ai fini dell'attuazione del predetto programma la Sezione speciale può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ad assumere partecipazioni in Enti già operanti nel settore ed a promuovere e finanziare istituzioni specializzate.

CAPO I

TRASPORTI

Art. 11.

Per le merci trasportate dal servizio traghetto, si applicano le tariffe ferroviarie calcolate su una distanza virtuale di 100 chilometri, sia che il trasporto venga effettuato con carri ferroviari o mezzi equiparati, sia che venga effettuato con autocarro.

A tali trasporti non si applicano diritti fissi, sovratasse ed oneri speciali in misura superiore a quella in vigore sul territorio nazionale per eguale distanza e per la stessa merce.

Segue: *Testo proposto dalla Commissione*

Identico.

Ai fini dello sviluppo economico e sociale, la Sezione speciale è autorizzata ad intervenire, concorrendo nella spesa, nella lotta contro le malattie — intesa a difendere e a recuperare l'elemento umano e, particolarmente, le forze di lavoro — condotta secondo programmi predisposti dalla Regione, che abbiano carattere di organicità e di straordinarietà.

CAPO II

TRASPORTI

Art. 12.

Identico.

Per le stesse merci si applicano le tariffe differenziali, cumulando il percorso marittimo al percorso terrestre, sia che venga effettuato a mezzo delle ferrovie dello Stato, sia a mezzo delle ferrovie concesse sarde.

A tali trasporti non si applicano diritti fissi, sovratasse ed oneri speciali in misura superiore a quella in vigore sul territorio nazionale per eguale distanza e per la stessa merce, nè si applicano le quote di transito.

Il Ministro della marina mercantile, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, concederà — determinandone le condizioni e le modalità — la deroga di cui all'articolo 110, ultimo comma, del Codice della navigazione, per la esecuzione delle operazioni portuali che si effettuano nell'ambito dei porti ricadenti nei comprensori delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, limitatamente a quelle che si svolgono nell'interesse dei relativi Consorzi e degli impianti industriali ivi localizzati.

Segue: Testo proposto dal Governo

CAPO II

EDILIZIA E SISTEMAZIONE
AMBIENTALE

Art. 12

La Sezione speciale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Sezione è altresì autorizzata ad assumere gli oneri a cui gli enti tenuti per legge debbono far fronte, per la realizzazione di opere di edilizia scolastica e giudiziaria ammesse a contributo statale, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Possono essere assunti da parte della Sezione speciale anche gli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere di loro competenza che non siano ammesse a contributo.

Per quanto riguarda le modalità di assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti e la concessione dei mutui occorrenti da parte della Cassa depositi e prestiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

L'assunzione degli oneri è subordinata al riconoscimento da parte della Sezione speciale dell'importanza dell'opera ai fini dello sviluppo regionale.

Segue: Testo proposto dalla Commissione

CAPO III

EDILIZIA E SISTEMAZIONE
AMBIENTALE

Art. 13.

Identico.

La Sezione è altresì autorizzata ad assumere gli oneri a cui gli enti tenuti per legge debbono far fronte, per la realizzazione di opere di edilizia scolastica ammesse a contributo statale, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Identico.

Identico.

Identico.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno curerà che nella ripartizione regionale delle somme da destinarsi ad opere di edilizia scolastica in attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni e integrazioni, siano assegnati alla Sardegna adeguati stanziamenti in proporzione alle aule mancanti ed alle aule da destinare a scuole di nuova istituzione.

Segue: *Testo proposto dal Governo*

Art. 13.

La Sezione speciale può concedere contributi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:

a) per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie in zone urbane di risanamento, da determinarsi nel programma di cui all'articolo 1;

b) per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti rurali nelle zone di intervento di cui all'articolo 15.

Per la concessione di mutui di favore destinati al finanziamento del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, la Sezione speciale è autorizzata ad effettuare anticipazioni agli Istituti di credito, da regolare con apposita convenzione soggetta all'approvazione del Ministero del tesoro.

I benefici di cui ai precedenti comma sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli Istituti per le case popolari. I benefici stessi non sono cumulabili.

TITOLO III

**INTERVENTI A FAVORE
DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE**

CAPO I

**INTERVENTI
PER LO SVILUPPO AGRICOLO**

Art. 15.

Nel settore della bonifica e della trasformazione fondiaria il programma prevederà, previa determinazione delle zone d'intervento, oltre che l'integrazione di complessi organici di opere pubbliche e di opere di trasformazione di competenza dei privati, anche la esecuzione di nuove opere necessarie per la valorizzazione delle singole zone.

Segue: *Testo proposto dalla Commissione*

Art. 14.

La Sezione speciale può concedere contributi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:

a) per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie;

b) per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti.

Identico.

I benefici di cui ai precedenti commi sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli Istituti per le case popolari.

CAPO IV

**INTERVENTI
PER LO SVILUPPO AGRICOLO**

Art. 15.

Soppresso.

Segue: *Testo proposto dal Governo*

Art. 16.

Gli Enti di bonifica e di colonizzazione, nei cui comprensori ricadono le zone d'intervento, sono autorizzati a contrarre mutui presso gli Istituti di credito agrario per provvedere ai seguenti interventi:

a) piani di riassetto fondiario, per la parte di spesa non coperta dalla Sezione speciale a termini dell'articolo 17;

b) progettazione ed esecuzione, previa delega dei proprietari interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a più fondi, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui all'articolo 18;

c) esecuzione di opere di bonifica di competenza privata, per le quali sia fatta richiesta dai singoli proprietari, ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

d) elaborazione ed esecuzione di programmi per la trasformazione fondiaria ed agraria, comprendenti in particolare centri di meccanizzazione, vivai, cantieri di manufatti prefabbricati;

e) esecuzione di opere di competenza privata assunta d'ufficio dai Consorzi in base all'articolo 2 della legge 30 luglio 1957, n. 667.

Sui mutui, di cui al precedente comma, la Sezione speciale è autorizzata a concedere un contributo per il pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento, nonchè la garanzia sussidiaria. I mutui sono ammortizzabili in 25 anni, decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento stabilito in anni 5.

Il credito degli Enti verso i proprietari per la quota di spesa a carico dei medesimi per gli interventi di cui sopra, è equiparato a tutti gli effetti ai contributi spettanti ai Consorzi di bonifica per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

Segue: *Testo proposto dalla Commissione*

Art. 16.

Gli Enti di bonifica e di colonizzazione sono autorizzati a contrarre mutui presso gli Istituti di credito agrario e presso gli Istituti autorizzati al finanziamento delle opere pubbliche per la costituzione di fondi di rotazione per provvedere ai seguenti interventi:

a) attuazione di piani di riassetto fondiario per la parte di spesa non coperta dalla Sezione speciale, a termini dell'articolo 17;

b) *Identico.*

c) *Identico.*

d) *Identico.*

e) *Identico.*

Identico.

Identico.

Segue: *Testo proposto dal Governo*

Sui ruoli emessi per il recupero della spesa da essi anticipata, gli Enti possono rilasciare delegazione agli Istituti, a garanzia dei mutui di cui al primo comma.

Dei Consigli degli Enti di bonifica fa parte di diritto, per la durata del programma di intervento, un rappresentante della Sezione speciale.

Art. 17.

Gli oneri per l'attuazione dei piani di riassetto fondiario, che saranno predisposti dagli Enti di bonifica in base alle disposizioni del Titolo II, Capo IV, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed all'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, saranno posti a carico della Sezione speciale per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formazione del piano di attuazione.

Le agevolazioni fiscali previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per i piani di ricomposizione fondiaria, sono estesi alle permutate, acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario.

Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'Ispettorato compartimentale della agricoltura e, per le zone montane e per i comprensori di bonifica montana, dall'Ispettorato regionale delle foreste.

Segue: *Testo proposto dalla Commissione*

Identico.

Identico.

Art. 17.

Identico.

Identico.

Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'Ispettorato compartimentale della Agricoltura e, per i territori montani e per i comprensori di bonifica montana, dall'Ispettorato ripartimentale delle Foreste.

Art. 17-bis.

A cura delle Camere di commercio, industria e agricoltura, sentiti gli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura e gli Ispettorati regionali delle Foreste, sarà proposta per le singole zone agrarie la minima unità colturale sulla base dei criteri prescritti dall'articolo 846 del Codice civile.

La proposta, previa pubblicazione, sarà soggetta all'approvazione della Giunta della Regione.

Segue: *Testo proposto dal Governo*

Art. 18.

I proprietari dei terreni compresi nelle zone d'intervento previamente determinate, dovranno presentare entro i termini stabiliti dal piano di bonifica, piani organici di trasformazione aziendale che rispondano ai requisiti di dimensione, organizzazione, investimenti fondiari e di capitali di scorta previsti dal piano di bonifica.

Per l'attuazione di tali programmi, il contributo previsto all'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, viene elevato fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana il contributo viene concesso per tutte le opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

È anche ammessa a tale contributo la spesa per un'adeguata dotazione di scorte vive, che non potranno essere alienate senza autorizzazione, rispettivamente, dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura o dell'Ispettorato regionale delle foreste.

Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui ai comma precedenti, ivi compresa quella per l'adeguata dotazione di scorte vive, i proprietari possono ottenere dagli Istituti di credito agrario all'uopo autorizzati, mutui assistiti da un concorso nel pagamento degli interessi nella misura del 3,50 per cento, che la Sezione speciale è autorizzata a concedere per la durata dei mutui stessi. In tal caso il contributo sopra indicato è ridotto in misura pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento, calcolate al tasso del 7 per cento, e quello delle rate al tasso effettivo a carico del mutuatario.

Art. 19.

Le agevolazioni previste dal precedente articolo possono essere concesse ai proprietari di terreni non ricadenti nelle zone d'in-

Segue: *Testo proposto dalla Commissione*

Art. 18.

Soppresso.

Per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale, il contributo previsto dall'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, viene elevato fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Identico.

È anche ammessa a tale contributo la spesa per una adeguata dotazione di scorte vive e morte, che non potranno essere alienate senza autorizzazione da concedersi, nell'ambito delle rispettive competenze, degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura o degli Ispettorati ripartimentali delle Foreste competenti per territorio.

Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui ai commi precedenti, possono essere concessi dagli Istituti di credito agrario all'uopo autorizzati, mutui assistiti da un concorso, da parte della Sezione speciale, nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre al 3 per cento il tasso netto a carico dei mutuatari.

Art. 19.

Soppresso.

Segue: *Testo proposto dal Governo*

tervento, che presentino piani organici di trasformazione aziendale, giudicati idonei dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

Art. 20.

Limitatamente alla concessione dei contributi di miglioramento fondiario la Sezione speciale è competente a deliberare anche per quelli che fanno carico alla gestione della Cassa per il Mezzogiorno.

Segue: *Testo proposto dalla Commissione*

Art. 19-bis.

Ferme restando le norme previste dall'articolo 38 e successivi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, i proprietari di terreni non ricadenti nei comprensori di bonifica, hanno l'obbligo di eseguire, con i sussidi ed i finanziamenti di favore previsti nella presente o in altre leggi statali e regionali, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive fondamentali di trasformazione fondiaria connesse ai piani di opere infrastrutturali formulati per lo sviluppo dell'isola.

Tali direttive dovranno essere elaborate dal Centro regionale di sviluppo, sentita la Sezione speciale, in base al criterio di suscettività economico-agraria, e saranno approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Presidente della Giunta regionale invita la Sezione speciale ad eseguire le opere a spese dei proprietari; tali spese verranno recuperate secondo le norme previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'articolo 15 e seguenti della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Per quanto concerne l'esproprio, si applica il disposto dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1957, n. 667.

Art. 20.

Soppresso.

Segue: *Testo proposto dalla Commissione*

Le differenze di importo fra i contributi previsti dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dalla presente legge sono assunte dalla Sezione speciale.

Art. 21.

La Sezione speciale può assumere gli oneri relativi alla sistemazione di terreni non sufficientemente valorizzati di proprietà degli Enti locali, fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

A tal fine gli enti interessati presenteranno piani in cui sia previsto, a seconda delle caratteristiche delle singole zone:

a) la formazione di unità agricole o agro-pastorali o agro-silvo-pastorali da cedere, con la procedura e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, a persone che dedichino abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e all'esercizio della pastorizia;

b) la cessione all'Azienda delle foreste demaniali della regione di quelle zone in cui siano necessari interventi di rimboschimento;

c) la trasformazione in zone pascolive o il miglioramento delle zone pascolive esistenti.

Segue: *Testo proposto dalla Commissione*

Per la concessione dei contributi di miglioramento fondiario, le eventuali differenze fra i contributi previsti dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dalla presente legge sono assunte dalla Sezione speciale.

Art. 20-bis.

La Sezione speciale è autorizzata a finanziare l'acquisto, da parte dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, di terreni idonei ai fini della sistemazione e del rimboschimento.

Art. 21.

La Sezione speciale può assumere gli oneri relativi alla sistemazione di terreni non sufficientemente valorizzati di proprietà degli Enti locali, fino al limite massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Identico.

a) *Identico.*

b) *Identico.*

c) *Identico.*

Per la parte non coperta dagli interventi di cui al primo comma del presente articolo, la Sezione speciale è autorizzata altresì a concedere contributi nel pagamento degli interessi per operazioni di credito da contrarre dagli Enti locali interessati, assumendo a proprio carico la differenza di interessi fra il tasso effettivo e quello del 2 per cento a carico dei mutuatari.

Segue: *Testo proposto dal Governo*

Art. 22.

Al fine di promuovere e favorire le organizzazioni di mercato costituite su base cooperativistica fra i produttori agricoli, la Sezione speciale è autorizzata a:

a) concedere contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta dei prodotti, nonché per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termini dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1959, n. 225; tali contributi sono concessi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) effettuare anticipazioni agli Istituti di credito, da regolare con apposita convenzione per la concessione di prestiti per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera a).

CAPO II

INTERVENTI

PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Art. 23.

Allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, la Sezione speciale, sia direttamente, sia con la partecipazione di Enti pubblici ed imprese private sulla base di particolari convenzioni, è autorizzata ad assumere gli oneri relativi ad un

Segue: *Testo proposto dalla Commissione*

Art. 22.

Per la concessione di tali mutui la Sezione speciale è autorizzata ad effettuare anticipazioni agli Istituti di credito da regolare con apposite convenzioni.

Identico.

Art. 22-bis

La Sezione speciale è autorizzata per tutta la durata della presente legge ad applicare, in quanto siano più favorevoli, le disposizioni della legge 2 giugno 1961, n. 454.

CAPO V

INTERVENTI

PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Art. 23.

Identico.

Segue: *Testo proposto dal Governo*

programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse, di studi e sperimentazioni sulle possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti.

La Sezione speciale è autorizzata altresì a concedere contributi fino al 50 per cento della spesa necessaria per la installazione di impianti pilota e di nuovi impianti di deduzione delle acque alla quota giudicata idonea per la ricerca preparatoria di un nuovo ciclo di coltivazione delle miniere.

Art. 24

La Sezione speciale è autorizzata ad assumere a proprio carico, fino al 30 per cento, la parte di oneri, non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di opere e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione che saranno istituiti in Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Ministro della marina mercantile, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, è autorizzato a concedere — determinandone le condizioni e le modalità — la deroga di cui all'articolo 110, ultimo comma, del Codice della navigazione, per la esecuzione delle operazioni portuali che si effettuano nell'ambito dei porti ricadenti nei comprensori delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, limitatamente a quelle che si svolgono nell'interesse dei relativi Consorzi e degli impianti industriali ivi localizzati.

La deroga di cui sopra è concessa a favore delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato in servizio tra i porti della Penisola e quelli della Sardegna.

Segue: *Testo proposto dalla Commissione*

La Sezione speciale è autorizzata altresì a concedere contributi fino al 50 per cento della spesa necessaria per la installazione di impianti pilota.

La Sezione speciale è altresì autorizzata a concedere contributi fino alla completa copertura della spesa necessaria per l'installazione di nuovi impianti di educazione delle acque alla quota giudicata idonea per la ricerca preparatoria di un nuovo ciclo di coltivazione delle miniere.

Art. 24.

La Sezione speciale è autorizzata ad assumere a proprio carico la parte di oneri, non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di opere e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione che saranno istituiti in Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni.

Soppresso.

Soppresso.

Segue: *Testo proposto dal Governo*

Art. 25

La Sezione speciale, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, può concedere alle medie e piccole imprese contributi in conto capitale, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali, per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali, esclusi quelli produttori di energia elettrica.

Oltre ai macchinari e alle attrezzature, sono comprese nel calcolo della spesa le opere murarie e le altre indicate nell'articolo 19 della legge 29 luglio 1957, n. 634. Quando i macchinari, le attrezzature e le opere siano ammessi a contributo a qualsiasi altro titolo, a termini di disposizioni diverse dalla presente legge, la Sezione speciale può integrare i contributi medesimi fino alla concorrenza della misura indicata nel comma precedente.

Presso la Sezione speciale è istituito un apposito Fondo per la concessione di garanzie sussidiarie nei limiti del 30 per cento dei mutui concessi dagli istituti di credito a medie e piccole imprese che, pur presentando requisiti di validità economica e tecnica, non possono fornire in proprio le necessarie garanzie reali agli istituti finanziatori.

Segue: *Testo proposto dalla Commissione*

Art. 24-bis.

La Sezione speciale è autorizzata a promuovere la costituzione di una Società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile, con il compito di promuovere ed assistere ogni iniziativa industriale, sia direttamente, che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese.

Art. 25.

La Sezione speciale, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, può concedere contributi in conto capitale, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali, per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali, esclusi quelli produttori di energia elettrica. La Sezione speciale è tuttavia autorizzata a concedere all'Ente sardo di elettricità contributi per l'ampliamento dei suoi impianti e la costruzione di linee di trasporto di energia elettrica.

Identico.

Identico.

Segue: *Testo proposto dal Governo*

Art. 26.

La Sezione speciale, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, può concedere contributi per il pagamento degli interessi per mutui concessi da Istituti di credito, per la costruzione di nuovi impianti industriali, per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, in misura tale che il tasso di interesse non risulti superiore a quello più favorevole praticato nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni

I finanziamenti di cui al precedente comma riguardano le spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

Segue: *Testo proposto dalla Commissione*

Art. 26.

Identico.

Identico.

La Sezione speciale può altresì effettuare anticipazioni agli Istituti di credito, da regolare con apposita convenzione, per la concessione alle attività industriali di prestiti di esercizio a medio termine.

Le operazioni effettuate dagli Istituti di credito ai sensi del comma precedente saranno gravate dal tasso di interesse più favorevole praticato nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni.

Art. 26-bis.

Per favorire il processo di industrializzazione della Sardegna durante il periodo di applicazione del piano straordinario di interventi, il Ministero delle partecipazioni statali promuoverà l'impianto di industrie di base e di prima trasformazione da parte di aziende di Stato.

Gli investimenti relativi non faranno carico sul programma di finanziamento della presente legge.

Segue: Testo proposto dal Governo

CAPO III

INTERVENTI NEI SETTORI DELLA PESCA, DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Art. 27.

La Sezione speciale è autorizzata a:

a) concedere contributi fino al 40 per cento della spesa necessaria per la provvista o riconversione di mezzi nautici e relative attrezzature a nuovi sistemi di pesca e per l'ammodernamento degli impianti delle tonnare fisse, per l'allestimento di nuovi impianti e attrezzature di conservazione, distribuzione e vendita di prodotti ittici e per l'ammodernamento di quelli esistenti, compreso l'acquisto di automezzi per il trasporto del prodotto dai centri di produzione ai mercati di vendita;

b) concedere, congiuntamente ai contributi di cui al comma precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi sui mutui contratti per finanziare il 40 per cento della residua spesa;

c) effettuare anticipazioni agli Istituti di credito, da regolare con apposita convenzione, per la concessione di prestiti di esercizio a breve e medio termine agli operatori della piccola pesca.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 26-ter.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 23, 24, 25 e 26 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1961.

CAPO VI

INTERVENTI NEI SETTORI DELLA PESCA, DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Art. 27.

Identico.

a) concedere contributi fino al 40 per cento della spesa necessaria per la provvista o riconversione di mezzi nautici e relative attrezzature per più razionali sistemi di pesca e per l'ammodernamento degli impianti delle tonnare, per l'allestimento di nuovi impianti e attrezzature di conservazione, distribuzione e vendita di prodotti ittici e per l'ammodernamento di quelli esistenti, compreso l'acquisto di automezzi per il trasporto del prodotto ai mercati di vendita. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 50 per cento per le cooperative di pescatori;

b) concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, contributi nel pagamento degli interessi su mutui contratti per finanziare il 40 per cento della spesa, in misura tale da far gravare sul mutuario non più del 3 per cento annuo;

c) Identico.

La garanzia sussidiaria, di cui al terzo comma dell'articolo 25, è estesa anche agli operatori della piccola pesca.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 28.

La Sezione speciale è autorizzata a concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 40 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti.

Per gli imprenditori artigiani che beneficiano del contributo, di cui al precedente comma, la Sezione speciale è autorizzata altresì a concedere contributi nel pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per non oltre il 50 per cento della spesa e in misura tale da far gravare sull'artigiano non più del 3 per cento annuo.

Per gli imprenditori artigiani che non beneficiano del contributo di cui al primo comma del presente articolo, la Sezione speciale è autorizzata a concedere contributi nel pagamento degli interessi per operazioni di credito a medio termine per l'intera spesa e sempre in misura tale da far gravare sull'artigiano non più del 3 per cento annuo.

Art. 29.

La Sezione speciale è autorizzata a costituire, in base ad apposita convenzione, presso un Istituto di credito, un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico, con riferimento agli ordinativi di prodotti destinati alle vendite fuori della Sardegna.

La Sezione speciale è altresì autorizzata a concedere all'I.S.O.L.A. (Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano) contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 28.

La Sezione speciale è autorizzata a:

a) concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 40 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 50 per cento per le cooperative di produzione artigiana;

b- concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per non oltre il 50 per cento della spesa ed in misura tale da far gravare sull'artigiano non più del 3 per cento annuo.

Soppresso.

La garanzia sussidiaria, di cui al terzo comma dell'articolo 25, è estesa anche a favore degli imprenditori artigiani.

Art. 29.

Identico.

La Sezione speciale è altresì autorizzata a concedere contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 30.

La Sezione speciale, al fine di rafforzare la struttura commerciale della regione, è autorizzata:

a) a promuovere, anche con la concessione di contributi, l'istituzione di magazzini generali, di borse merci, nonché il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

b) a concedere contributi, nella misura non superiore al 4 per cento, nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine relativi a nuovi impianti o all'ammodernamento delle strutture commerciali esistenti, compresi gli automezzi per trasporto merci in conto proprio.

Art. 31.

La Sezione speciale è autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore al 3 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive ed altre attrezzature complementari nelle aree riconosciute idonee a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 30.

Identico.

a) a promuovere e a finanziare l'istituzione di borse merci e di esperimenti di aste, il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

b) ad assumere a proprio carico gli oneri a cui gli enti che ne hanno facoltà debbono far fronte per la istituzione di magazzini generali nell'ambito delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione e nei centri di maggiore interesse commerciale;

c) a concedere contributi, nella misura non superiore al 4 per cento, nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine relativi a nuovi impianti o all'ammodernamento delle strutture commerciali esistenti, compresi gli automezzi per trasporto merci in conto proprio.

Art. 31.

La Sezione speciale è autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore al 4,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive e di altre attrezzature complementari nelle aree riconosciute idonee a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche.

I mutui di cui al precedente comma, che, in deroga alle vigenti leggi in materia, avranno un periodo di preammortamento di tre anni e un periodo di ammortamento di venti anni, non potranno superare il 75 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile.

La Sezione speciale è altresì autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito per la concessione di garanzie sussidiarie, sino al limite del 30 per cento dei

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Al pre-finanziamento di cinque miliardi ed alla spesa di cinque miliardi per l'esercizio 1960-61, previsti dall'articolo 6, si fa fronte con i fondi dei capitoli 561 e 538 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente per gli esercizi 1959-1960 e 1960-61.

Per gli oneri relativi agli esercizi 1961-62 e seguenti, si provvederà con aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle norme concernenti l'aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

mutui concessi, da regolarsi con un apposito fondo cui faranno anche carico gli oneri relativi al periodo di preammortamento e a quello di ammortamento eccedente la durata normale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Al pre-finanziamento di cinque miliardi ed alla spesa di cinque miliardi per l'esercizio 1960-61, previsti dall'articolo 6, si fa fronte con un'aliquota del fondo di cui al capitolo 561 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60 in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e con un'aliquota del fondo di cui al capitolo 538 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61. Per l'esercizio 1961-62 si provvede con un'aliquota del fondo previsto al capitolo 546 di detto stato di previsione.

Identico.